



**PIANO DI RETENTION 2025-2027**

**DOCUMENTO INFORMATIVO**

(ai sensi dell'articolo 114-*bis* del d.lgs. 58/1998 e dell'articolo 84-*bis*, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato)

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

di

**EUROTECH S.P.A.**

Amaro (UD), lì 29 marzo 2024

## DEFINIZIONI

Nel corso del presente Documento Informativo sono usate le seguenti definizioni, in aggiunta alle altre definizioni altrove presenti nello stesso.

### **Assemblea Ordinaria**

l'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 29 aprile 2024 in unica convocazione, chiamata a deliberare, tra l'altro, (i) sulla proposta di adozione del Piano e (ii) sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di Azioni.

### **Azioni**

le azioni ordinarie EUROTECH, senza valore nominale, oggetto del Piano e quindi riservate ai Beneficiari alle condizioni e ai termini di cui al Piano.

### **Beneficiario**

il Destinatario a cui siano state attribuite le Unit.

### **Comitato**

il Comitato per le Nomine e la Remunerazione della Società che svolge funzioni consultive e propositive in relazione all'attuazione del Piano, ai sensi del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. e della "Politica di Remunerazione" adottata dalla Società, come descritta nella Relazione sulla politica di remunerazione redatta ex art. 123-ter del TUF, disponibile sul sito internet di Eurotech [www.eurotech.com](http://www.eurotech.com) (Sezione Investitori/Informazioni azionisti).

### **Consiglio o Consiglio di Amministrazione**

il Consiglio di Amministrazione *pro tempore* in carica della Società ovvero i suoi delegati.

### **Controllata**

ciascuna delle società (italiane ed estere) controllate direttamente o indirettamente dalla Società ai sensi dell'art. 93 del TUF (ovvero che sono qualificabili come società controllate in ossequio ai principi contabili applicabili tempo per tempo, ovvero incluse nel perimetro di consolidamento).

### **Data di Assegnazione**

la data in cui viene deliberata dal Consiglio l'assegnazione delle Unit al Beneficiario.

### **Destinatario**

i soggetti che, alla Data di Assegnazione, hanno in essere con la Società o con le sue Controllate un rapporto (i) di amministrazione e/o (ii) di lavoro subordinato a tempo indeterminato (o comunque un rapporto equiparabile ai sensi della normativa di volta in volta applicabile alla Società o alle Controllate).

<b>Dirigenti con Responsabilità Strategiche</b>	Ai sensi dell'art. 65, comma 1- <i>quater</i> del Regolamento Emittenti, i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di EUROTECH, come individuati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
<b>Documento Informativo</b>	il presente documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84- <i>bis</i> del Regolamento Emittenti e dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.
<b>EUROTECH o Società</b>	EUROTECH S.p.A. con sede legale in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/A.
<b>Gruppo</b>	EUROTECH unitamente alle Controllate.
<b>Euronext Milan</b>	il mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
<b>Piano</b>	il "Piano di Retention 2025-2027" descritto nel presente Documento Informativo e che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art. 114- <i>bis</i> del TUF.
<b>Rapporto</b>	il rapporto di amministrazione e/o il rapporto di lavoro subordinato (o comunque un rapporto equiparabile ai sensi della normativa di volta in volta applicabile alla Società o alle Controllate), fra il Destinatario e, a seconda dei casi, la Società o una Controllata.
<b>Regolamento Emittenti</b>	il regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato.
<b>TUF</b>	il D.Lgs. 58/1998 come successivamente modificato.
<b>Unit</b>	il diritto, attribuito gratuitamente, al Beneficiario di ricevere, sempre a titolo gratuito, le Azioni nel rapporto di n. 1 (una) Azione ogni n. 1 (una) Unit maturata nei termini e con le modalità di cui al regolamento del Piano.

## PREMESSA

Il presente Documento Informativo, redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti e dello Schema 7 dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti, ha ad oggetto la proposta di adozione del "Piano di Retention 2025-2027" (il "**Piano**") approvata dal Consiglio della Società in data 29 marzo 2024, su proposta del Comitato.

La predetta proposta di adozione del Piano sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 29 aprile 2024 in unica convocazione.

Il Piano è da considerarsi di "particolare rilevanza" ai sensi dell'art. 114-*bis*, comma 3 del TUF, in quanto prevede tra i potenziali Destinatari anche i soggetti che, ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti, ricoprono ruoli di vertice in EUROTECH o nelle Controllate.

Il presente Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Eurotech in Amaro (Udine), via Fratelli Solari n. 3/A, sul sito *internet* della Società <https://www.eurotech.com> ([sezione investitori](#)) nonché con le modalità indicate dall'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti.

## **1. I SOGGETTI DESTINATARI DEL PIANO**

Il Piano prevede tra i potenziali Destinatari i soggetti che, alla Data di Assegnazione, hanno in essere con la Società o con una Controllata un Rapporto, con tale intendendosi (i) un rapporto di amministrazione; e/o (ii) un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (o comunque un rapporto equiparabile ai sensi della normativa di volta in volta applicabile alla Società o alle Controllate). Tra i potenziali Destinatari non vi sono in ogni caso componenti del Consiglio di Amministrazione di EUROTECH.

Alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea Ordinaria, né sono stati individuati gli effettivi Beneficiari.

### **1.1 L'indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.**

Come indicato al precedente Paragrafo 1, tra i potenziali Destinatari non vi sono componenti del Consiglio di Amministrazione di EUROTECH, mentre potranno eventualmente risultare Beneficiari, a insindacabile discrezione degli organi competenti, amministratori delle Controllate.

Qualora tra i Beneficiari siano successivamente individuati soggetti per i quali è richiesta, ai sensi delle vigenti previsioni regolamentari, l'identificazione nominativa, anche in relazione alla carica di amministratore ricoperta in Controllate, EUROTECH provvederà a fornire al mercato le relative informazioni, in occasione delle comunicazioni previste dall'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti.

### **1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.**

Fermo restando quanto indicato al precedente Paragrafo 1, tra i potenziali Destinatari vi sono i dipendenti titolari di ruoli con impatto apprezzabile sul conseguimento dei risultati di *business* di medio-lungo periodo, anche in relazione alle *performance* conseguite e alle competenze possedute ovvero comunque ritenuti importanti per la Società e/o le Controllate.

### **1.3 L'indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:**

*a) direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;*

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo la Società non ha nominato un direttore generale.

*b) altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;*

Non applicabile, in quanto la Società è un emittente di "minori dimensioni", ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. f) del Regolamento CONSOB in materia di operazioni con parti correlate del 12 marzo 2010, n. 17221, come successivamente modificato.

*c) persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni*

Non applicabile, in quanto non vi sono persone fisiche controllanti EUROTECH.

#### **1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:**

*a) dei dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3;*

Fermo restando che il Consiglio individua, di volta in volta e secondo l'evolversi delle circostanze concrete, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di EUROTECH ai sensi del Regolamento CONSOB in materia di operazioni con parti correlate del 12 marzo 2010, n. 17221, ed inoltre che il Consiglio può, a proprio insindacabile giudizio, individuare gli effettivi Beneficiari del Piano all'interno di tale categoria, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono attualmente pari a 3 (tre).

*b) nel caso delle società di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, l'indicazione per aggregato di tutti i dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari;*

Si rimanda al precedente paragrafo 1.4, lett. a).

*c) delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati etc.)*

Non applicabile, in quanto non sono previste caratteristiche differenziate del Piano con riferimento a particolari categorie di Destinatari.

## **2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO**

### **2.1 Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani**

Il Piano è volto a costituire, anche alla luce dell'attuale contesto di mercato caratterizzato dalla difficoltà di reperimento di risorse adeguatamente specializzate, uno strumento di *retention* di amministratori, alti dirigenti, dipendenti con funzioni chiave all'interno dell'organigramma del Gruppo, della Società e delle sue Controllate. Scopo del Piano è quello di dare esecuzione alla politica di fidelizzazione ed incentivazione del personale chiave del Gruppo, attraverso il coinvolgimento dei medesimi nella compagine sociale, e quindi di contribuire al mantenimento nella Società e nel Gruppo delle loro specifiche competenze attraverso la compartecipazione ai risultati economici e allo sviluppo futuro della Società e del Gruppo. Beneficiari del Piano saranno amministratori, alti dirigenti e dipendenti con funzioni chiave all'interno dell'organigramma del Gruppo, di EUROTECH e delle Controllate, individuati di volta in volta dal Consiglio o dall'amministratore delegato su delega del Consiglio. Il Piano è quindi anche volto a rafforzare la partecipazione dei Destinatari al processo di creazione di valore e al rischio di impresa - al fine incentivare l'allineamento degli interessi dei medesimi con quelli degli azionisti in un orizzonte di medio-lungo termine, nell'ottica perseguire il successo sostenibile di EUROTECH -, nonché a costituire uno strumento di attrazione di nuove risorse.

#### **2.1.1 Informazioni aggiuntive**

Il Piano prevede che:

- (i) le Unit possano essere assegnate ai Beneficiari individuati dal Consiglio di Amministrazione (o dall'amministratore delegato, su delega del Consiglio), in una o più *tranche*, entro un arco temporale di 3 (tre) anni a partire dal 1° gennaio 2025;
- (ii) le Unit assegnate siano sottoposte un periodo c.d. di *retention* della durata di 3 (tre) anni durante il quale le Unit non possono maturare (di seguito il "**Periodo di Retention**"), fatto salvo quanto previsto (e disciplinato nel regolamento del Piano) in caso di cessazione del Rapporto in ipotesi di *good leaver*;

- (iii) decorso il Periodo di *Retention*, le Unit maturate siano convertite in Azioni subordinatamente al mantenimento, dalla Data di Assegnazione fino alla data di conversione in Azioni delle Unit maturate, del Rapporto intercorrente tra il Beneficiario e la Società o una Controllata;
- (iv) le Azioni ricevute a seguito della conversione delle Unit non potranno essere trasferite, per un ammontare pari al 20% delle stesse, dai Beneficiari a qualsiasi titolo per il periodo di dodici mesi successivi al termine del Periodo di Retention (il “**Periodo di Lock-Up**”).

Il Periodo di *Retention* e il Periodo di Lock-Up sono stati considerati quelli maggiormente idonei al conseguimento degli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione che il Piano persegue.

Il Piano non prevede un rapporto prestabilito fra il numero di Unit assegnate al singolo Beneficiario e la retribuzione complessiva da questi percepita.

## **2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell’attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari**

L’attribuzione delle Unit ai Beneficiari è gratuita e la conversione delle Unit in Azioni non è legata al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*.

### **2.2.1 Informazioni aggiuntive**

Non applicabile. Si veda il precedente Paragrafo 2.2.

## **2.3 Elementi alla base della determinazione dell’entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione**

Il quantitativo di Unit da assegnare a ciascun Beneficiario è stabilito di volta in volta dal Consiglio (o dall’amministratore delegato, su delega del Consiglio) tenuto conto eventualmente, per quanto rilevante, del numero, della categoria, del livello organizzativo, delle responsabilità e delle competenze professionali dei Beneficiari.

### **2.3.1 Informazioni aggiuntive**

Il quantitativo di Unit da assegnare a ciascun Beneficiario sarà stabilito considerando i fattori indicati al paragrafo 2.3 che precede. Si vedano inoltre i precedenti paragrafi 2.1 e 2.2.

## **2.4 Le ragioni alla base dell’eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall’emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile**

Non applicabile, in quanto il Piano si basa sull’assegnazione di Unit che attribuiscono al Beneficiario il diritto a ricevere sole Azioni di EUROTECH.

## **2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani**

Non risultano significative implicazioni di ordine contabile e fiscale che abbiano inciso sulla definizione del Piano.

## **2.6 L’eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all’articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350**

Il Piano non riceve alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

### **3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DELLE OPZIONI**

#### **3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano**

In data 29 marzo 2024, il Consiglio, previa istruttoria del Comitato, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Ordinaria l'approvazione del Piano per l'attribuzione ai Beneficiari di complessive massime n. 300.000 (trecentomila) Unit ai Beneficiari dello stesso, che conferiscono ai Beneficiari, ai termini e alle condizioni del Piano, il diritto a ricevere complessive massime n. 300.000 (trecentomila) Azioni.

Il Consiglio di Amministrazione avrà ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al Piano e in particolare, ogni potere per – anche delegando all'uopo l'amministratore delegato, – individuare i Beneficiari e determinare il quantitativo delle Unit da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai Beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ivi incluso il relativo regolamento, con facoltà di delegare uno o più dei suddetti poteri, come meglio precisato al successivo Paragrafo 3.2.

#### **3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza**

La competenza per l'esecuzione del Piano spetterà al Consiglio, il quale sarà incaricato dall'Assemblea Ordinaria della gestione ed attuazione del Piano.

Il Piano prevede che il Consiglio possa delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano all'amministratore delegato.

Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in relazione all'attuazione del Piano con particolare riferimento ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ai sensi del codice di *corporate governance* delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A. e della politica di remunerazione adottata dalla Società.

#### **3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base**

Il Consiglio avrà la facoltà di apportare al regolamento del Piano (una volta che questo sarà approvato), con le modalità più opportune, qualsiasi modifica o integrazione che ritenga utile o necessaria per il miglior perseguimento delle finalità del Piano stesso, avendo riguardo degli interessi dei Beneficiari e della Società.

#### **3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani**

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari di Unit che conferiscono ai Beneficiari, ai termini e alle condizioni previste dal Piano medesimo, il diritto a ricevere Azioni in portafoglio della Società, nel rapporto di n. 1 (una) Azione ogni n. 1 (una) Unit maturata (il "**Rapporto di Conversione**"). Il numero complessivo massimo di Unit da assegnare ai Beneficiari per l'esecuzione del Piano è n. 300.000 (trecentomila); pertanto il numero complessivo massimo di Azioni per l'esecuzione del Piano è pari a 300.000 (trecentomila).



Al riguardo, il Consiglio in data 29 marzo 2024 ha, tra l'altro, deliberato di sottoporre all'Assemblea Ordinaria la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di EUROTECH, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 TUF e delle relative disposizioni di attuazione. La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata, tra l'altro, a consentire al Consiglio di disporre di azioni proprie da destinare al servizio del Piano.

La Società metterà a disposizione del Beneficiario tutte le Azioni al medesimo spettanti non appena possibile, compatibilmente con i relativi adempimenti amministrativi, nei termini e con le modalità che verranno stabilite nel regolamento del Piano.

**3.5 Il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati**

Le caratteristiche del Piano da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, sono state determinate in forma collegiale da parte del Consiglio, previa istruttoria del Comitato e su proposta dell'amministratore delegato. Non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo ad amministratori, non essendovi componenti del Consiglio di Amministrazione di EUROTECH tra i potenziali Destinatari del Piano.

**3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione**

Il Consiglio ha approvato il Piano in data 29 marzo 2024, previa proposta del Comitato in data 28 marzo 2024.

**3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione**

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea Ordinaria, né sono stati individuati i Beneficiari. Le informazioni richieste dall'articolo 84-bis, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti che non sono al momento disponibili saranno fornite in conformità alla normativa vigente.

**3.8 Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati**

Il prezzo delle Azioni registrato sul Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nell'ultimo giorno di borsa aperta (28 marzo 2024) precedente alla data in cui il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, su proposta del Comitato, di sottoporre il Piano all'approvazione dell'Assemblea (29 marzo 2024), era pari a Euro 1,736.

**3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra:**

- (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e
- (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano:

- a. **non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero**
- b. **già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.**

Il Piano prevede che l'assegnazione delle Unit ai Beneficiari avvenga a titolo gratuito; le Unit, una volta maturate ai termini e alle condizioni stabilite nel Piano, danno diritto alla conversione, sempre a titolo gratuito, delle stesse in Azioni.

La Società metterà a disposizione del Beneficiario tutte le Azioni al medesimo spettanti non appena possibile, compatibilmente con i relativi adempimenti amministrativi, nei termini e con le modalità che verranno stabilite nel regolamento del Piano.

L'eventuale diffusione di informazioni privilegiate nel contesto di ciascuna Data di Assegnazione risulterebbe influente per i Beneficiari posto che, a tale momento, questi ultimi non potrebbero effettuare alcuna operazione sulle Azioni sottostanti alle Unit assegnate, essendo l'effettiva maturazione delle Unit (e quindi la conversione delle Azioni) differita al termine del relativo Periodo di Retention, subordinatamente al mantenimento del Rapporto tra il Beneficiario e la Società o una Controllata.

Inoltre, una percentuale pari al 20% delle Azioni ricevute a seguito della conversione delle Unit sarà soggetta ad un successivo Periodo di Lock-Up; le Azioni Maturate e vincolate al Periodo di Lock-Up non potranno essere vendute o trasferite a qualsiasi titolo, per il periodo di dodici mesi successivi al termine del Periodo di Retention. Fermo restando quanto sopra, i Beneficiari sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di informazioni privilegiate e di *internal dealing* previste dalla normativa e dalla regolamentazione applicabile.

Il Regolamento potrà prevedere ulteriori presidi in relazione alle situazioni richiamate dal titolo del presente paragrafo.

#### **4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI**

##### **4.1 La descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari**

Il Piano prevede l'assegnazione ai Beneficiari, a titolo gratuito, di Unit che consentono, alle condizioni stabilite nel piano medesimo, la successiva conversione delle stesse in Azioni.

In particolare, le Unit, assegnate e maturate ai sensi di quanto indicato al precedente Paragrafo 2.1.1, danno diritto a ricevere, sempre a titolo gratuito, le Azioni secondo il Rapporto di Conversione. Inoltre, una percentuale pari al 20% delle Azioni ricevute a seguito della conversione delle Unit sarà soggetta ad un successivo Periodo di Lock-Up di dodici mesi.

La Società si riserva la facoltà, in caso di impossibilità di assegnare ai Beneficiari le Azioni, di corrispondere ai Beneficiari una somma in denaro in luogo delle Azioni calcolata sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni della Società registrati sull'Euronext Milan nei 30 giorni precedenti il termine del Periodo di Retention (o la data di cessazione del Rapporto nelle ipotesi *good leaver*) ovvero, nel caso in cui le Azioni della Società non fossero più quotate sull'Euronext Milan, sulla base del valore normale delle stesse azioni ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

##### **4.2 L'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti**

Il Piano prevede che le Unit possano essere assegnate ai Beneficiari individuati dal Consiglio di Amministrazione (o dall'amministratore delegato, su delega del Consiglio), in una o più *tranche*,

entro un arco temporale di 3 (tre) anni a partire dal 1° gennaio 2025; inoltre, ai sensi del Piano, le Unit assegnate sono soggette al Periodo di *Retention* (della durata di 3 (tre) anni) durante il quale le Unit non possono maturare, fatto salvo quanto previsto in caso di cessazione del Rapporto in ipotesi di *good leaver*, che verrà disciplinato nel regolamento del Piano; Al riguardo si rinvia al precedente Paragrafo 2.1.1. Inoltre, una percentuale pari al 20% delle Azioni ricevute a seguito della conversione delle Unit sarà soggetta ad un successivo Periodo di Lock-Up di dodici mesi.

Il periodo di attuazione del Piano è quindi compreso tra il 2025 e il 2031.

#### **4.3 Il termine del piano**

Si rinvia a quanto specificato nel precedente Paragrafo 4.2.

#### **4.4 Il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie**

Il Piano prevede l'assegnazione ai Beneficiari di complessive massime n. 300.000 (trecentomila) Unit, che conferiscono ai Beneficiari, ai termini e alle condizioni del Piano, il diritto a ricevere complessive massime n. 300.000 (trecentomila) Azioni.

Il Piano non prevede un numero massimo di Unit da assegnare in un anno fiscale.

#### **4.5 Le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizioni di tali condizioni e risultati**

Per quanto concerne le modalità e le clausole di attuazione del Piano, si rinvia a quanto previsto nei singoli paragrafi del presente Documento Informativo. In particolare, come già indicato al precedente Paragrafo 2.3, il quantitativo di Unit da assegnare a ciascun Beneficiario è stabilito di volta in volta dal Consiglio (o dall'amministratore delegato, su delega del Consiglio) tenuto conto eventualmente del numero, della categoria, del livello organizzativo, delle responsabilità e delle competenze professionali dei Beneficiari.

L'attribuzione degli strumenti finanziari non è subordinata al conseguimento di risultati di *performance*.

#### **4.6 L'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi**

Il Piano prevede che le Unit siano attribuite a titolo personale e possano essere convertite in Azioni unicamente dai Beneficiari, salvo le ipotesi di decesso e invalidità permanente (secondo quanto sarà previsto nel regolamento del Piano). Salva diversa deliberazione del Consiglio, fatto salvo quanto previsto in caso di interruzione del Rapporto (anche con riferimento al trasferimento *mortis causa*), le Unit non potranno essere trasferite o negoziate, sottoposte a pegno o ad altro diritto reale dal Beneficiario e/o concesse in garanzia, né possono costituire oggetto di contratti di qualsivoglia natura, ivi inclusi i contratti derivati, sia per atto tra vivi che in applicazione di norme di legge.

Le Unit diverranno nulle e non potranno essere esercitate a seguito di tentato trasferimento o negoziazione, compreso, a titolo esemplificativo, ogni tentativo di trasferimento per atto tra vivi o in applicazione di norme di legge, pegno o altro diritto reale, sequestro e pignoramento dell'Unit o nel caso in cui le Unit siano fatte oggetto di contratti di qualsivoglia natura, ivi inclusi i contratti derivati.

Per allineare ulteriormente gli interessi dei Beneficiari a quelli degli azionisti della Società nel lungo periodo, il Piano prevede che al termine del Periodo di Retention, il 20% delle Azioni ricevute a seguito della conversione delle Unit sia soggetta al Periodo di Lock-Up, della durata di dodici mesi, durante il quale le Azioni non potranno essere vendute o trasferite a qualsiasi titolo.

**4.7 La descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni**

Non applicabile, in quanto non sono previste condizioni risolutive nel caso in cui il Beneficiario effettui operazioni di *hedging* che consentano di neutralizzare il divieto di vendita delle Unit assegnate.

Si ricorda comunque quanto specificato al precedente Paragrafo 4.6 circa i casi di annullamento delle Unit a seguito di loro tentato trasferimento o negoziazione.

**4.8 La descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro**

Condizione per la partecipazione al Piano è il mantenimento del Rapporto con EUROTECH o con una Controllata.

In particolare, il Piano prevede che, in caso cessazione del Rapporto dovuta a una ipotesi di *bad leaver*, tutte le Unit assegnate al Beneficiario decadranno e saranno private di qualsivoglia effetto e validità. Sono ricompresi tra le ipotesi di *bad leaver* i seguenti eventi:

- (i) revoca o licenziamento del Beneficiario, recesso da o risoluzione del Rapporto ad iniziativa della Società dovuto/a al ricorrere di una giusta causa o di un grave inadempimento del Beneficiario ovvero: (a) violazione da parte del Beneficiario di norme di legge inerenti il Rapporto; (b) la condanna penale del Beneficiario per delitto doloso o colposo;
- (ii) dimissioni da, recesso da o risoluzione del Rapporto da parte del Beneficiario non dovute ad ipotesi di (a) inabilità fisica o psichica (dovuta a malattia o ad infortunio) del Beneficiario che comporti un periodo di inabilità al lavoro superiore a 6 (sei) mesi; (b) giusta causa.

Sono ipotesi di *good leaver* i casi di cessazione del Rapporto diverse dalle ipotesi di *bad leaver*, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il decesso, il collocamento in quiescenza del Beneficiario e la perdita della condizione di Controllata da parte della società presso cui il Rapporto è in essere.

In caso di cessazione del Rapporto dovuta ad una ipotesi di *good leaver*, il Beneficiario, ovvero i suoi i eredi, manterrà il diritto di ricevere le Azioni derivanti dalla conversione delle Unit ad esso assegnate sino alla data in cui è venuto meno il Rapporto, secondo un criterio *pro rata temporis*. Inoltre, in tal caso, in deroga a quanto previsto in relazione al Periodo di *Retention*, le Unit saranno convertite in Azioni alla data in cui è venuto meno il Rapporto e la Società metterà a disposizione del Beneficiario dette Azioni non appena possibile, compatibilmente con i relativi adempimenti amministrativi, nei termini e con le modalità che verranno stabilite nel regolamento del Piano.

Le Unit a qualsiasi titolo decadute rientreranno nella disponibilità del Consiglio che potrà nuovamente assegnarle ad altri Beneficiari, purché entro un arco temporale di 3 (tre) anni dal 1° gennaio 2025.

**4.9 L'indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani**

Salvo quanto indicato nei precedenti Paragrafi, il Piano non prevede cause di annullamento dello stesso.

**4.10 Le motivazioni relative all’eventuale previsione di un “riscatto”, da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto**

Non sono previste clausole di “riscatto”, da parte della Società, delle Unit oggetto del Piano e delle Azioni rivenienti dalla conversione delle Unit maturate.

Il Piano prevede un meccanismo c.d. di *claw-back* che consente alla Società di chiedere ai Beneficiari la restituzione, in tutto o in parte, degli strumenti finanziari oggetto del Piano che siano stati attribuiti a detti Beneficiari sulla base di dati che si siano rivelati in seguito manifestamente errati.

**4.11 Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l’acquisto delle azioni ai sensi dell’art. 2358, comma 8 del codice civile**

Non applicabile.

**4.12 L’indicazione di valutazioni sull’onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano**

Alla data del presente Documento Informativo, non è possibile indicare l’ammontare esatto dell’onere atteso per EUROTECH in relazione all’attuazione del Piano, in quanto tale onere è legato, tra l’altro, al numero di Unit effettivamente assegnate, nonché di Azioni effettivamente maturate.

**4.13 L’indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso**

Il Piano non determinerà effetti diluitivi sul capitale sociale della Società essendo basato sull’attribuzione di azioni ordinarie di EUROTECH (azioni proprie).

**4.14 Gli eventuali limiti previsti per l’esercizio del diritto di voto e per l’attribuzione dei diritti patrimoniali**

Il Piano non prevede limiti per l’esercizio del diritto di voto e per l’attribuzione dei diritti patrimoniali.

**4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile.**

Non applicabile in quanto le Azioni sono quotate sull’Euronext Milan.

**4.16 – 4.23**

Non applicabili, in quanto il Piano non prevede l’attribuzione di *stock option*.

**4.24 Piani di compensi basati su strumenti finanziari (tabella)**

La Tabella allegata allo schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti sarà resa nota in fase di attuazione del Piano, ai sensi dell’articolo 84-*bis*, comma 5, del Regolamento Emittenti.